DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001827	30/09/2026

OGGETTO: A.G.R.U. - sospensione cautelare, art. 68, comma 2, CCNL personale del comparto sanità del 21.05.2018.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002139 DEL 29/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 30/09/2026 11:44 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 30/09/2026 12:17* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 30/09/2026 12:51 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 30/09/2026 12:47* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 30/09/2026 13:01
Clara VENTURO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**A.G.R.U. - sospensione cautelare, art. 68, comma 2, CCNL personale del comparto sanità del 21.05.2018.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della UOS "Trattamento Economico-Giuridico-Previdenziale" e della proposta formulata dalla Direttrice A.G.R.U., che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- con nota acclarata al prot. az. del 23.09.2026, in atti, il Procuratore della Repubblica di Bari, in riscontro alla richiesta di informativa della Direzione Generale aziendale riguardante la posizione del dipendente identificato nel file privacy, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., ha trasmesso la documentazione della Procura della Repubblica presso Tribunale di Bari avente oggetto "Informazioni alla Pubblica Amministrazione sull'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato";
- con nota acclarata al prot. az. del 25.09.2026, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha comunicato alla Direzione Generale che la Commissione disciplinare, riunitasi in data 25.09.2026, prendendo atto della nota e della documentazione della Procura della Repubblica presso Tribunale di Bari sopra indicate, ha disposto l'avvio e la contestuale sospensione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente de quo e, in considerazione della gravità dei fatti oggetto del procedimento penale, ha proposto al Direttore Generale di adottare il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 2, del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, fino a conclusione del procedimento penale e successiva conclusione dell'azione disciplinare;

-con la predetta nota l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha, altresì, trasmesso copia del verbale del 25.09.2026 di apertura e sospensione del procedimento disciplinare di cui trattasi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.

Vista la postilla del Direttore Generale del 25.09.2026, apposta sulla nota di cui al precedente capoverso, con la quale l'Area Gestione Risorse Umane viene invitata a procedere agli adempimenti di competenza secondo le indicazioni del verbale dell'U.P.D., ma "nel termine di un anno di sospensione facoltativa";

Richiamato l'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, rubricato "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale", a mente del quale: "*il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)*";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, così come confermato integralmente dal vigente CCNL di categoria del 02.11.2022, alla sospensione cautelare dal servizio del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", per un anno, senza soluzione di continuità, come disposto dal Direttore Generale, con annotazione apposta sulla nota dell'U.P.D. acclarata al prot. az. del 25.09.2026, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 68, comma 7, del citato CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, a mente del quale "*al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti*", e ritenuto, pertanto, di riconoscere detta indennità in favore del dipendente di cui all'allegato "file privacy";

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

a) **di prendere atto e dare esecuzione** alla nota acclara al prot. az. del 25.09.2026 e della postilla del Direttore Generale apposta sulla stessa, allegata, in uno al verbale dell'U.P.D. del 25.09.2026 in premessa specificato, alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., con cui l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha comunicato anche all'Area Gestione Risorse Umane, la sospensione cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, del dipendente indicato nell'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragioni di riservatezza), ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, per un (1) anno con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e, per l'effetto;
b) **di sospendere,** in via cautelare, dal servizio, con privazione della retribuzione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, il dipendente identificato nell'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragioni di riservatezza), per un (1) anno con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e, per l'effetto;
c) **di corrispondere** - ai sensi dell'art. 68, co. 7, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, così come confermato integralmente dal vigente CCNL di categoria del 02.11.2022 - in favore del dipendente, per il periodo della sospensione dal servizio, un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo;
d) **di disporre** l'inserimento del presente provvedimento deliberativo nel fascicolo personale del dipendente, a cura della Unità Operativa di appartenenza;
e) **di notificare** il presente provvedimento:
 -al dipendente sopra identificato, anche per il tramite del legale di fiducia;
 -all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
 -alla Struttura Burocratico Legale;
 -al Responsabile della Macrostruttura di appartenenza e, per il suo tramite;
 -all'Ufficio Rilevazione presenze competente, per gli adempimenti di competenza;
 -all'Ufficio Trattamento Economico;

f) **di dare atto** che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su:

☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione

☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Struttura Burocratico Legale	Area Gestione Risorse Umane

PROPOSTA N.RO 20260002139 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001827 DEL 30/09/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Moliterni Lucia Maddalena	*Firmato digitalmente il 29/09/2026 16:58*
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	*Firmato digitalmente il 29/09/2026 17:45*
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	*Firmato digitalmente il 30/09/2026 10:44*
Direttore/Responsabile di Struttura	Fruscio Lorenzo	*Firmato digitalmente il 30/09/2026 10:59*